N. 8142/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.



TRIBUNALE DI NAPOLI

Seconda Sezione Civile

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2/10/2020 ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa vertente

tra

M....., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giordano;

- RICORRENTE-

HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Rolla, Andrea Atteritano e Nicola Rascio;

- RESISTENTE -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE



condanna di Hansard Europe alla restituzione del capitale investito, pari ad euro 112.246,08 oltre interessi.

Ha resistito alla domanda la Hansard Europe Designated Activity Company.

La causa veniva istruita documentalmente, ed, all'udienza del 2/10/2020, sentite le parti, il giudice si riservava per la decisione.

Osserva, preliminarmente, il Tribunale che la domanda attorea può essere decisa ai sensi degli articoli 702 bis e seguenti del codice di rito in quanto concerne una materia sulla quale il Tribunale giudica in composizione monocratica; inoltre, la causa non necessita di istruttoria non sommaria, potendosi decidere sulla base dei documenti versati in atti.

In via preliminare, con riguardo al profilo della legittimazione passiva, non appare fondata l'eccezione formulata dalla resistente, atteso che, come emerge pacificamente dagli atti di causa, la proposta di acquisto del prodotto, denominato "Signature Bond Plus", sottoscritta dalla, era indirizza alla Hansard Europe, soggetto che, oltre ad avere emesso la polizza di cui si discorre, diveniva parte del rapporto contrattuale, in forza dell'accettazione manifestata con la comunicazione datata 2/10/2006 (cfr. Welcome letter doc. n. 4, produzione resistente).

Discende da quanto appena evidenziato che, essendo il contratto intercorso esclusivamente tra l'attrice ed Hansard Europe, solo nei confronti di quest'ultima debba intendersi validamente proposta la domanda, intesa a conseguire la declaratoria di nullità della polizza, per mancanza del contratto quadro, e la conseguente condanna alla restituzione dei premi versati.

Viceversa, giova ribadire, che M......, in quanto soggetto intervenuto esclusivamente nella fase propedeutica alla conclusione del contratto, non può risultare destinatario di alcuna domanda (di nullità o di risoluzione) ad esso afferente, potendosi a carico di essi profilare, in linea di principio, una responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi comportamentali.

Né può, poi, neppure ritenersi sussistente la legittimazione passiva di Novium A.G. poiché, nel caso in esame, la non contesta la gestione degli attivi, ovvero dei premi confluiti nel fondo personale, bensì la mancanza del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi.

Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, poiché il termine decennale risulta interrotto dalla lettera di messa in mora inviata il 14/12/2018 (doc. n. 8 parte ricorrente), la cui ricezione è stata confermata dalla stessa Hansard nella comparsa di costituzione (cfr. pag. 16).



Tanto precisato, deve, poi, esaminarsi il profilo afferente la natura giuridica del contratto in esame.

Al riguardo, il Tribunale rileva che, quella dinanzi richiamata, non sia una comune polizza sulla vita, ma, come del resto emerge chiaramente dalle condizioni generali (doc. n. 3) debba qualificarsi come polizza del tipo unit linked.

Invero, a conforto di tale conclusione, depone il rilievo per cui, mentre nelle assicurazioni sulla vita l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.), nel caso di specie le prestazioni erogate, sia in caso di vita che di morte, sono espresse in quote di uno o più fondi interni, i cui valori dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Alla luce delle richiamate caratteristiche è, quindi, indubbia la natura finanziaria dello strumento sottoscritto, in quanto, come ritenuto da consolidata giurisprudenza, nelle polizze del tipo in esame, la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune d'investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione e connotata da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni (cfr., ex multis, Trib. Napoli, n. 5060/13).

Il quadro normativo è stato completato dal d.lgs. 303/2006, che ha introdotto all'art. 1 comma 1 del TUF la lettera w bis), che definisce quali prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, anche le polizze *index linked*.

Peraltro, anche a prescindere da tale novella legislativa, ovvero per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della disciplina appena richiamata, come quello per cui è causa, è indubbio che prodotti del tipo di quello in esame, nei quali la componente finanziaria è nettamente prevalente rispetto alla causa proprio del contratto di assicurazione sulla vita, avrebbero potuto assoggettarsi alle disposizioni del TUF già in forza della previsione di cui all'originaria lettera u del citato art. 1 del decreto n. 58/98.

Sulla scorta di quanto osservato, il collocamento dello strumento in esame era certamente assoggettato alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob n. 16190 del



2007, senza che, in contrario, possa rilevare il dato per cui, nel caso di specie, l'attività di intermediazione nella vendita del prodotto, sia stata svolta da un broker assicurativo.

Tanto premesso, osserva, poi, il giudicante che, attesa la natura di prodotto sostanzialmente finanziario, propria della polizza di cui si discorre, sussistesse, nella specie, l'obbligo di far precedere la relativa stipulazione, dalla conclusione, per iscritto, del cd. contratto quadro.

In particolare, l'obbligo della conclusione del contratto quadro discende dalla chiara previsione di cui all'art. 25 bis del TUF, nella versione ratione temporis applicabile al contratto oggetto di causa, il quale espressamente stabilisce l'applicabilità degli artt. 21 e 23 del medesimo testo normativo con riferimento alla "sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari emessi da [...] imprese di assicurazione".

Affermata quindi la necessità che anche il collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese assicurative sia preceduta, quando avvenuta come nella specie per il tramite di un intermediario, dalla conclusione per iscritto del contratto quadro, deve poi ritenersi pacifico che, nell'ipotesi in esame, alcun contratto quadro sia stato sottoscritto, avendo Hansard fondato la propria difesa sulla non applicabilità del TUF alla polizza in esame.

In ogni caso, va ad abunbantiam rilevato che, l'assenza del contratto quadro, si desuma chiaramente dal non avere, alcuna delle parti in causa, prodotto un documento che possa qualificarsi come tale.

La rilevata carenza del contratto quadro, prescritto dall'art. 23 TUF, determina la nullità del contratto di acquisto dello strumento finanziario, perfezionato dall'attrice con la sottoscrizione della polizza di cui dinanzi si è detto.

In altri termini, è ravvisabile un'evidente nullità per difetto di forma, a norma dell'art. 23 d. lgs. n. 58/98 su richiamato, proprio in quanto non è stato sottoscritto dalle parti un contratto generale d'investimento, altresì chiamato contratto quadro o master agreement, destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra cliente e intermediario. Questo quando la citata disposizione richiede proprio, sotto pena di nullità, la preventiva stipulazione per iscritto di quella figura negoziale.

Alla ritenuta fondatezza, sotto il profilo esaminato, della domanda, deve seguire la condanna della parte resistente, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma investita nell'operazione in contestazione, pari ad euro 112.246,08, detratto l'importo delle somme riscattate, oltre agli interessi legali dal 14/12/2018, data della costituzione in mora, al soddisfo.



Accoglimento totale del 08/10/2020 RG n. 8142/2019

Firmato Da: UCCHIELLO FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 11961ae5d51cfdc4ddd51cec5b2c7f5a

Gli effetti restitutori conseguenti alla ritenuta nullità del contratto comportano che la polizza in esame debba tornare nella disponibilità della convenuta. Alcuna statuizione di condanna va, peraltro, resa al riguardo, in assenza di un'espressa domanda ad opera di Hansard Europe.

In merito al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo a norma del DM 55/14, avuto riguardo al valore della causa, al numero ed alla complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da M....., nei confronti di Hansard Europe Dsignated Activity Company, così provvede:

- 1) dichiara la nullità, per mancanza del contratto quadro, del contratto di acquisto della polizza "Signature Bond Plus", sottoscritto dall'attrice in data 13/9/2006, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna Hansard Europe Dsignated Activity Company, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 112.246,08, oltre interessi legali dal 14/12/2018 al soddisfo;
- 4) condanna Hansard Europe Dsignated Activity Company, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 450,00 per esborsi ed euro 9.380,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 7/10/2020.

Il giudice

dott.ssa Fabiana Ucchiello

